

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 821-C)

## RELAZIONE DELLA I<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE SCHIAVONE)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 5 dicembre 1961*

*modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1962*

(V. Stampato n. 3481)

**presentato dal Ministro dell'Interno**

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*

*il 31 luglio 1962*

---

**Comunicata alla Presidenza il 10 novembre 1962**

---

Norme per la elezione dei Senatori assegnati alla circoscrizione di Trieste

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge avente per oggetto le norme per l'elezione dei senatori assegnati alla circoscrizione di Trieste, già sottoposto all'approvazione del Senato, ritorna modificato dalla Camera dei deputati.

Rimangono immutate le seguenti norme: quella circa l'elezione a base di candidature individuali con diritto di votare un solo nome; quella circa la proclamazione dei tre candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi, con prevalenza del più anziano di età a parità di voti; quella circa le modalità per la proposizione della candidatura; quella circa la costituzione dell'ufficio elettorale della circoscrizione presso la Corte di appello di Trieste; quella circa il rinvio per quanto altro alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, e all'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64.

All'incontro è stata modificata la norma con cui veniva disciplinato il caso di vacanza che venisse a verificarsi in corso di legislatura, e in particolare, la norma con cui veniva disposto che a colmare la vacanza si provvedesse mediante elezioni suppletive,

semprechè, peraltro, la vacanza si verificasse prima dell'ultimo anno della legislatura.

La Camera dei deputati ha ritenuto di dover disporre all'incontro che non si debba in nessun caso procedere a sostituzione in caso di vacanza.

Il criterio additato dalla Camera dei deputati può essere approvato, considerando che le elezioni suppletive non rispondono all'indirizzo generale della legge fondamentale per le elezioni al Senato della Repubblica, n. 29, del 6 febbraio 1948, legge che non le prevede per la Valle d'Aosta alla quale è assegnato un solo senatore, mentre prevede con metodo diverso (articolo 21) per le altre regioni a cui sono assegnati non meno di sei senatori.

Merita anche considerazione il fatto che il disegno di legge in discussione, ove approvato, avrà carattere transitorio, in attesa della costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La 1ª Commissione permanente esprime l'avviso che il disegno di legge meriti approvazione nel testo in cui è pervenuto dalla Camera dei deputati.

SCHIAVONE, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

I tre senatori provvisoriamente assegnati alla circoscrizione di Trieste sono eletti sulla base di candidature individuali senza collegamento.

Ogni elettore ha diritto di votare per un nome.

Sono proclamati eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. A parità di voti, per il terzo seggio è eletto il candidato più anziano di età.

Per i seggi che eventualmente rimangono vacanti nel corso della legislatura si procede ad elezioni suppletive entro sei mesi dalla data della vacanza, salvo che questa si determini entro l'ultimo anno della legislatura.

La candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e non più di 500 elettori della circoscrizione ed è depositata presso la Cancelleria della Corte d'appello di Trieste.

L'Ufficio elettorale circoscrizionale è costituito presso la Corte d'appello di Trieste con le modalità di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

## Art. 2.

Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*Identico.**Identico.**Identico.*

Per i seggi che eventualmente rimangono vacanti nel corso della legislatura non si procede a sostituzione.

*Identico.**Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*